

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone relativo all'emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS (Convenzione di Vaduz)

In data 30 maggio 2003, il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein nel contesto della Convenzione AELS (Convenzione di Vaduz).

Lo scambio di note disciplina lo statuto giuridico dei cittadini di ciascun Stato residenti nell'altro Stato come pure le prestazioni di servizio transfrontaliere nel settore delle arti e mestieri.

Lo statuto giuridico dei cittadini di ciascun Stato nell'altro Stato è ora determinato dallo scambio di note del 30 maggio 2003. Dal 1° giugno 2003, il Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri residenti sul suo territorio il medesimo statuto garantito ai cittadini dello SEE.

L'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri (RS 0.142.115.142) e lo scambio di lettere del 19 ottobre 1981 concernente la sospensione parziale dell'articolo 3 del predetto Accordo del 6 novembre 1963 (RS 0.142.115.142.1) restano in vigore sempreché prevedano una regolamentazione più vantaggiosa di quella prevista dallo scambio di note del 30 maggio 2003.

1. Oggetto dello scambio di note

Grazie allo scambio di note, a decorrere dal 1° giugno 2003 i cittadini di ambo gli Stati titolari di un permesso di polizia degli stranieri dell'altro Stato, ottengono uno statuto giuridico analogo a quello concesso nel contesto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. Da tale data, la Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein che già risiedono in Svizzera il medesimo statuto garantito ai cittadini dell'UE/AELS. Nel contempo è liberalizzata la circolazione delle prestazioni di servizio tra i due Stati nel settore delle arti e mestieri (cfr. n. 3).

Lo scambio di note non disciplina questioni relative all'ammissione di dimoranti annuali, dimoranti temporanei o frontalieri che entrano nei rispettivi Paesi. La sola deroga è data dall'ammissione in vista di prestazioni di servizio transfrontaliere in ambito commerciale.

2. Impatto dal profilo della prassi nel diritto in materia di stranieri

Un cittadino del Principato del Liechtenstein che risiede in Svizzera sulla base di un permesso di soggiorno valevole può pertanto appellarsi alla mobilità geografica e professionale e a tutti i diritti garantiti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In caso di proroga sono pertanto rilasciati a queste persone dei permessi B-CE/AELS della durata di cinque anni, risp. dei permessi C-CE/AELS. Anche dal profilo del ricongiungimento familiare si applicano d'ora in poi le disposizioni più generose dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e dell'ordinanza sull'introduzione graduale della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).

Per quel che concerne l'ammissione di cittadini del Principato del Liechtenstein, per ora non vi sono cambiamenti. Per l'ammissione sul mercato del lavoro si applica come sinora l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21). Anche per venire in Svizzera senza esercitare attività lucrativa occorrerà adempiere il presupposto sancito dall'articolo 34 risp. dall'articolo 36 OLS.

Giusta l'articolo 8 dell'Accordo del 1963 possono essere percepite unicamente tasse in materia di polizia degli stranieri ridotte alla metà del rispettivo importo. Tale prescrizione resta valevole.

3. Prestatori di servizio

A seconda della durata delle prestazioni di servizio effettuate in Svizzera da imprese con sede nel Principato del Liechtenstein, sono applicabili procedure diverse:

- Le prestazioni fino a otto giorni in un periodo di 90 giorni non sottostanno all'obbligo di notifica né all'obbligo del permesso.
- Sin dal nono giorno in un periodo di 90 giorni interviene l'**obbligo di notificare il proprio arrivo**. Se i lavoratori distaccati in Svizzera sono **cittadini di Stati terzi**, essi sottostanno inoltre all'**obbligo del permesso** (consenso).
- Tutte le prestazioni che superano i 90 giorni sottostanno all'obbligo del permesso (consenso).

Per le prestazioni di servizio di nove o più giorni in un periodo di 90 giorni è introdotta una procedura di notifica. In allegato vi è un modello del pertinente modulo di notifica, che può parimenti essere scaricato dal sito internet dell'Ausländeramt di San Gallo.

http://www.sg.ch/sicherheit/auslaenderamt/formulare_und_merkblaetter/gesuchs

Se la prestazione di servizio sottostà all'obbligo del permesso, la domanda va sottoposta alla competente autorità preposta al mercato del lavoro. Essa esamina ancora per un anno se sono osservate la priorità degli indigeni e le condizioni salariali e lavorative. L'impresa che distacca la propria manodopera in Svizzera deve possedere una sede amministrativa nel Principato del Liechtenstein. Se i lavoratori distaccati in Svizzera per effettuare una prestazione di servizio sono cittadini di Stati terzi sottostanti all'obbligo del permesso, essi devono inoltre essere integrati sul mercato del lavoro del Liechtenstein da almeno 12 mesi. La pertinente prova va adottata mediante una conferma del datore di lavoro o un certificato di domicilio, oppure in qualsiasi altro modo sia ritenuto adeguato.

4. Frontalieri

Contrariamente a quanto previsto dall'ALC, i cittadini dell'UE/AELS e di Stati terzi che risiedono nel Liechtenstein ed esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera in qualità di frontalieri, ottengono un permesso per frontalieri. Nel contesto dell'apertura graduale dei mercati del lavoro, in siffatti casi si rinuncia all'esame dal profilo del mercato del lavoro.

Allegati:

- Scambio di note del 30 maggio 2003
- Scambio di note del 19 ottobre 1981
- Modulo di notifica per la fornitura di una prestazione di servizio
- Foglio informativo sulle prestazioni transfrontaliere di servizio

Scambio di note
tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra
la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'Accordo del 21 giugno 2001 di
emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS) («Convenzione di Vaduz»)

Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione e ha l'onore di sottoporle quanto segue:

- considerando l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
- considerando la soluzione speciale negoziata dal Principato del Liechtenstein in qualità di membro dello Spazio economico europeo (SEE) per quel che concerne la libera circolazione delle persone;
- con riferimento al Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein, firmato il 21 giugno 2001 a Vaduz, relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
- con riferimento alle pertinenti discussioni avvenute in seguito tra una delegazione svizzera e una delegazione del Principato del Liechtenstein,

il Consiglio federale svizzero propone la seguente regolamentazione in applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS):

1. A decorrere dal 1° giugno 2003, la Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein che già risiedono in Svizzera la libera circolazione secondo l'articolo 10 paragrafo 5 dell'Allegato VIII dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS).
2. A decorrere dal 1° giugno 2003, il Principato del Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri che già risiedono nel Liechtenstein il medesimo statuto garantito ai cittadini dello SEE risiedenti nel Liechtenstein conformemente alla soluzione speciale negoziata nel contesto dell'Accordo sullo SEE, sempreché si tratti di ambiti giuridici che fanno l'oggetto dell'Allegato VIII dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS).

3. La Svizzera concede ai prestatori di servizio in ambito commerciale provenienti dal Liechtenstein il diritto di effettuare prestazioni di servizio transfrontaliere conformemente all'Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione A-ELS.
4. Il Principato del Liechtenstein concede ai prestatori di servizio in ambito commerciale provenienti dalla Svizzera il diritto di effettuare prestazioni di servizio transfrontaliere conformemente all'Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.

Le disposizioni dell'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri e lo scambio di lettere del 19 ottobre 1981 concernente la sospensione parziale dell'articolo 3 del predetto Accordo restano in vigore sempreché prevedano una regolamentazione più vantaggiosa di quella del presente scambio di note.

Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto sopra, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 1° giugno 2003.

Per le questioni legate all'applicazione dello scambio di note è istituito un comitato formato da periti delle amministrazioni delle due Parti dell'Accordo. Il comitato è convocato ad hoc su domanda di una delle due Parti.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie quest'occasione per esprimere all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione.

**Scambio di lettere del 19 ottobre 1981
concernente la sospensione parziale dell'articolo 3 dell'Accordo
del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato
per quanto concerne la polizia degli stranieri**

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l'onore di confermare all'Ambasciata del Principato dei Liechtenstein di aver ricevuto la sua nota del 19 ottobre 1981, del seguente tenore:

«L'Ambasciata del Principato dei Liechtenstein ha l'onore di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri che il Governo del Principato, considerata la necessità di realizzare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione liechtensteinese e di quella straniera residente, non è più in grado, per il momento, di applicare senza limitazione l'articolo 3 dell'Accordo tra la Svizzera e il Principato dei Liechtenstein, del 6 novembre 1963, Sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri. Secondo tale disposizione i cittadini liechtensteinesi e svizzeri hanno diritto ad un permesso di dimora, con o senza attività lucrativa, nell'altro Stato contraente.

Per conto del Governo del Principato, l'Ambasciata propone la seguente regolamentazione:

1. L'articolo 3 dell'Accordo è sospeso parzialmente fino a nuovo avviso. Per i cittadini dei due Stati continua a sussistere un diritto, senza limitazione, all'ammissione nell'altro Stato, con o senza attività lucrativa, se
 - 11) vogliono recarsi nell'altro Stato contraente per frequentarvi corsi di formazione, per perfezionarsi professionalmente in una ditta (per esempio come allievi, studenti, apprendisti, praticanti), o alla condizione aupair;
 - 12) si tratta di persone che hanno assolto una formazione professionale o in possesso, almeno, di un titolo di studio equivalente, che vogliono perfezionarsi professionalmente in una ditta, nell'altro Stato contraente, durante un periodo limitato, se seguono un relativo programma di perfezionamento e se un'attività quale confinante non può, ragionevolmente, entrare in linea di conto;
 - 13) vogliono occuparsi in istituti pubblici del ramo sanitario, sociale o dell'educazione;
 - 14) vogliono essere accolti quali pazienti in ospedali, cliniche o case di cura;
 - 15) ¹;
 - 16) si tratta di frontalieri.

2. Domande a favore dei cittadini dei due Stati, colpiti dalla sospensione, saranno trattate secondo le prescrizioni generali vigenti in materia di ammissione degli stranieri. Considerate le strette relazioni tra i due Stati
 - 21) le autorità liechtensteinesi accorderanno, per quanto possibile, un trattamento preferenziale ai cittadini svizzeri che non possono far valere un diritto ad un permesso;
 - 22) le autorità svizzere non sottoporranno a contingentamento i cittadini liechtensteinesi che non possono far valere un diritto ad un permesso; esse esamineranno le domande per attività unicamente dal profilo della situazione del mercato del lavoro.
3. Una volta ammessi, i cittadini dei due Stati godono ulteriormente del diritto al rinnovo del loro permesso di dimora secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'Accordo, a meno che non si tratti di un soggiorno per sua natura temporaneo, ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'Accordo.
 - 3.^{bis}
Il diritto del coniuge e dei figli minorenni di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'Accordo è mantenuto².
4. Le altre disposizioni dell'Accordo sullo stato giuridico dei cittadini dei due Stati restano in vigore.
5. I due Governi nomineranno una Commissione mista che tratterà le questioni legate all'applicazione dello scambio di note.

L'Ambasciata sarebbe riconoscente al Dipartimento degli affari esteri se esso potesse comunicarle l'approvazione del Consiglio federale svizzero a queste proposte. In tal caso, la nota dell'Ambasciata e la nota del Dipartimento formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 19 ottobre 1981 e può essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di un anno; in questo caso entrerà nuovamente in vigore l'articolo 3 dell'Accordo dei 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l'onore di comunicare all'Ambasciata l'approvazione del Consiglio federale svizzero alle proposte contenute nella nota. La nota dell'Ambasciata e la presente nota formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 19 ottobre 1981 e può essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di un anno.

Il Dipartimento coglie anche questa occasione per esprimere all'Ambasciata del Principato la sua più alta considerazione.

¹ Abrogato dall'art. 2 dell'Acc. del 2 nov. 1994, approvato dall'Assemblea federale il 12 dic. 1994 (RU **1995** 3815 3813; FF **1994** V 661).

² Introdotto dall'art. 2 dell'Acc. del 2 nov. 1994, approvato dall'Assemblea federale il 12 dic. 1994 ed entrato in vigore il 1° mag. 1995 (RU **1995** 3815 3813; FF **1994** V 661).